



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

“DECRETO MIUR 21 DICEMBRE 2017 n. 1007 – RISORSE RELATIVE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11.12.2016 N. 232 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E. DE AMICIS” - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, SUB LETT. B) D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. COME DA ULTIMO INTEGRATO DALLA LEGGE N.120 DELL'11.09.2020 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 76/2020.

CUP H85B17000780002 - CIG: 8455582700 – Numero gara: 7895767

LETTERA DI INVITO

In esecuzione alla Determinazione del Commissario straordinario per l'edilizia scolastica del Comune di Formia n. 2 del 30.09.2020, al fine dell'espletamento della gara con la procedura stabilita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, come da ultimo modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 cosiddetto “decreto Semplificazioni” ed al fine di addivenire all'affidamento dei lavori mediante procedura telematica, questa Amministrazione invita Codesta spettabile Ditta a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto.

In ossequio alle disposizioni contenute all'art. 40 del D. Lgs. n.50/2016, la presente procedura è gestita con modalità telematica, a garanzia dell'integrità dei dati e della riservatezza delle offerte, su piattaforma Net4market raggiungibile al link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneformia

Di seguito si riportano le condizioni e le modalità di affidamento:

1. Oggetto dell'appalto: Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impianti scuola elementare e materna E. De Amicis nel comune di Formia.

Il progetto è stato validato con verbale n. 3/2020, sottoscritto in data 22/09/2020.

Gli operatori economici sono stati individuati tra i soggetti dotati di attestazione SOA per categoria congruente con l'oggetto dell'appalto debitamente iscritti nell'Elenco degli operatori economici fiduciari del Comune di Formia per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di cui all'Avviso pubblico approvato con DTR 62 del 28.02.2018 (art. 36, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e Linea Guida Anac n.4 approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del consiglio n. 206 del 01.03.2018 e con delibera n.936 del 10.07.2019).

2. Luogo di esecuzione: Comune di Formia.

3. Importo dell'appalto e modalità di esecuzione:

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 940.000,00 (euro novecentoquarantamila/00), di cui:

a) importo lavori: € 883.030,00 (soggetti a ribasso);

b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza: € 56.970,00 (non soggetti a ribasso);

Il costo della manodopera è pari ad € 144.617,97 pari ad una percentuale del 15,385% (vedi art. 23, comma 16, del Codice).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 –tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONI	CAT. DPR 207/2010	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	Prevalente o scorporabile subappaltabile	IMPORTO	%
LAVORI EDILI	OG1 class. Iii	SI	Prevalente subappaltabile al 40%	940.000,00	100%

4. Durata dell'appalto e penali: 240 gg. (*duecentoquaranta giorni*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del C.S.A.).

L'effettivo inizio dei lavori e le attività da svolgersi dovranno tener conto delle attività scolastiche in svolgimento presso il plesso e dovranno essere, in ogni caso, concertate con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 2.14 del C.S.A.).

5. Finanziamento: risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016 n. 232 "Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.42 del 20 febbraio 2018 - suppl. ordinario n. 9,

6. Pagamento del corrispettivo: l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito raggiunga la somma di € 70.000,00 (art. 2.17 del CSA) ed avverrà comunque nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto (art. 2.2 del C.S.A.). I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata dei lavori, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice.

7. Anticipazione del prezzo: in applicazione dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come specificato all'art. 2.17 del C.S.A. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

8. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata previa consultazione di n. 15 operatori economici del settore, ai sensi dell'art.36, comma 2, sub lett. b), del decreto legislativo n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2019 di conversione del D.L. n. 76/2020 cosiddetto "decreto Semplificazioni".

9. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n.50/2016. "Non sono ammesse offerte in aumento". Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016).

10. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara gli operatori economici dotati di iscrizione SOA per categoria congruente con l'oggetto dell'appalto iscritti nell'Elenco degli operatori economici fiduciari del Comune di Formia in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo rubricato come "Modalità di presentazione delle offerte", tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

11. Condizioni di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

12. Documentazione di Gara: la documentazione posta a base di selezione:

- a) Lettera di invito;
- b) Disciplinare di gara telematico (Allegato M);
- c) Aggiornamento schema di contratto;

- d) Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
- e) Modulo B di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
- g) Modulo D di dichiarazioni integrative del DGUE;
- h) Modulo E di concorrente dichiarante l'avvalimento;
- i) Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
- j) Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- k) Modulo H di dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto esecutivo;
- l) Modello I di dichiarazione di conto corrente dedicato;
- m) Modello L di attestazione di presa visione;
- n) Patto di integrità;
- o) DGUE editabile (Esso è disponibile nella sezione della piattaforma di gara denominata DGUE)

è consultabile e scaricabile dal portale della piattaforma Net4market, previa accettazione dell'invito a partecipare alla procedura e relativa registrazione sul portale.

Gli elaborati progettuali ed in particolare il progetto esecutivo dei lavori, redatto dalla Società Euro. Pro. Ingegneria s.r.l. con sede in Castelnuovo Parano (FR) e, segnatamente, dal gruppo di progettazione composto da Arch. Michela Ruggiero – Geom. Filippo Cardillo (non firmatario) – Geom. Oreste De Bellis, costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO TAVOLE	
All. 1	Relazioni
1.	Relazione tecnica generale e relazione CAM
2.	Relazione tecnica progetto antincendio
3.	Relazione tecnica calcolo rete idrica
4.	Relazione di calcolo carico d'incendio
5.	Relazione tecnica progetto antincendio – centrale termica
6.	Relazione tecnica progetto adeguamento impianto elettrico e di terra
7.	Calcoli illuminotecnici
8.	Relazione di verifica protezione da scariche atmosferiche
9.	Schemi unifilari quadri elettrici
10.	Relazione geologica
Ali. 2	Riferimenti generali (territoriali, urbanistici, rilievi topografici)
1.	Inquadramento cartografico su C.T.R. – Ortofoto – Planimetria catastale (1:5000 – 1:1000)
2.	Inquadramento P.T.P.R. Tavole: A, B, C, D – Scala 1:5000
Ali. 3	Documentazione fotografica
1.	Documentazione fotografica
Ali. 4	Elaborati grafici – Stato di Fatto
1.	Rilievo e progetto planimetria ubicativa
2.	Rilievo piante
3.	Rilievo prospetti e sezioni
Ali.	Elaborati grafici – Progetto Architettonico



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

5	
1.	Progetto piante
2.	Progetto prospetti e sezioni
3.	Particolari costruttivi
Ali. 6	Elaborati grafici – Progetto Impianti
1.	Progetto antincendio
2.	Prospetti e sezioni – Scala di sicurezza
3.	Architettonici e layout centrale di pompaggio antincendio
4.	Layout centrale di pompaggio antincendio
5.	Progetto adeguamento impianto elettrico ed impianto di terra, schema imp. Illuminazione emergenza, schema impianto terra e forza motrice
6.	Progetto adeguamento impianto elettrico schema impianto illuminazione ordinaria
Ali. 7	Progetto strutturale scala di sicurezza
1.	Relazione tecnica illustrativa
2.	Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
3.	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
4.1	Relazione generale di calcolo (parte 1 di 3)
4.2	Relazione di calcolo per analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo ai sensi del capitolo 12 del D.M. 17/01/2018 (parte 2 di 3)
4.3	Fascicolo dei calcoli di stabilità (parte 3 di 3)
5.	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
6.	Scheda tecnica Allegato B
7.	Diagramma spettri di risposta - rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni - configurazione deformate schemi strutturali posti alla base dei calcoli – giudizio motivato di accettabilità dei risultati
8.	Planimetria. Sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si ricava la volumetria o la lunghezza dell'edificio o delle opere
9.	Scala tipo - Pianta dei fissi e fondazione armatura piastra nervata di fondazione
10.	Scala tipo – Sezioni assonometrie strutturali
11.	Scala tipo – Piante impalcati
12.	Scala tipo – Sezione telai rampe e pianerottoli
13.	Scala tipo – Attacchi tipo pianerottolo e parapetto tipo
14.	Particolari costruttivi
All. 8	Dati economici
1.	Computo metrico estimativo
2.	Elenco prezzi unitari
2.1	Analisi nuovi prezzi
3.	Stima incidenza degli oneri della sicurezza
4.	Stima incidenza della manodopera
5.	Quadro tecnico economico di spesa
Ali.	Capitolati e dati contrattuali

9	
1.	Capitolato speciale d'appalto
2.	Schema di contratto
3.	Cronoprogramma
Ali. 10	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Ali. 11	Piano di sicurezza e coordinamento
	Relazione integrativa

sono consultabili e scaricabili dal portale della piattaforma Net4market. Essi sono, altresì, visionabili presso il Settore 3 - Lavori Pubblici del Comune di Formia. Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Sara Palmigiani.

13. Informazioni inerenti alla procedura: le dichiarazioni di cui alla presente lettera di invito sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.

14. Subappalto: nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare una dichiarazione con l'indicazione della prestazione da subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 18/04/2016 n.50.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, del D. Lgs. n.50/2016 e del Comunicato ANAC del 10.12.2015, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE tra la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

16. Modalità di presentazione della documentazione: tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d'impresa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

17. Soccorso Istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il sistema delle comunicazioni su portale della Net4market, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (n. 2 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di consegna della comunicazione su portale della piattaforma Net4market. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate se avvengono attraverso il portale della piattaforma Net4market. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, utilizzando la sezione dedicata della piattaforma Net4market, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma Net4market, all'interno della sezione "*Chiarimenti*".

Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione inviata dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte potranno essere inviate alla PEC del comune all'indirizzo: lavoripubblici@pec.cittadiformia.it.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

19. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

Il sopralluogo è **obbligatorio**. Ai fini dell'effettuazione del **sopralluogo sui luoghi oggetto dei servizi**, i concorrenti devono inviare, almeno tre giorni prima del termine fissato il suo svolgimento come di seguito indicato, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoripubblici@pec.cittadiformia.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

La richiesta deve specificare l'indirizzo/numero di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nel solo giorno stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero nel giorno di **sabato 03.10.2020 dalle ore 08:00 alle 16:00**.

Qualora risulti l'impossibilità di dar seguito a tutte le richieste di sopralluogo, nel rispetto delle regole di segretezza previste dalla procedura espletata e di quelle di distanziamento sociale disciplinate dalla normativa COVID 19, sarà previsto un ulteriore giorno per il sopralluogo e precisamente il **10.10.2020 dalle ore 8:00 alle ore 16,00**.

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli Uffici ai numeri 0771.778353, 0771.778332, 0771.778334, 0771.7781 (*Centralino*).

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCAIA; in caso di concorrenti informa societaria, dal professionista singolo o associato nei casi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d) o f) se riferito a concorrenti con le medesime caratteristiche dei soggetti di cui alla citata lettera d); può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

20. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016). L'appalto verrà contabilizzato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice (art. 2 del C.S.A.).

21. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Il contratto, stipulato ai sensi del comma 1 art. 7 ter D.L. 8.04.2020 convertito in Legge 06.06.2020 n. 41, è sottoposto a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le ditte invitate dovranno caricare le offerte, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito a procedura negoziata.

L'offerta sarà composta da una "documentazione amministrativa" e da una "offerta economica"

La parte denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, debitamente scannerizzata; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Si precisa che:

Si precisa che:

L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche dalle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta e, quindi:

- se trattasi di impresa individuale dal titolare;
- se si tratta di Società in nome collettivo da tutti i soci;
- se si tratta di Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari;
- per tutti gli altri tipi di società dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dai procuratori generali e/o speciali.

In presenza di tali soggetti il documento dovrà essere da loro sottoscritto con necessaria scansione dei documenti di identità dei sottoscrittori. La mancata sottoscrizione con firma digitale e/o scansione del documento di identificazione comporterà l'esclusione dalla selezione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

Nel caso di aggregazioni d'impresе aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.A) la domanda dovrà essere accompagnata da **dichiarazione sostitutiva**, redatta secondo il Modello A, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 e precisamente:

- che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per l'attuazione del Piano di Sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, ivi compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto per i lavori;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- di impegnarsi ad effettuare i lavori così come disciplinati nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti a base del progetto;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'Anac ed in ogni altra normativa regolante la materia;
- di applicare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale come garantiti dalla relativa previsione nella documentazione progettuale e di gara ovvero i criteri ambientali minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato su G.U. n. 259 del 06.11.2017);

- l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);
- l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs n 50/2016;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del D. Lgs n 50/2016;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (se in possesso di attestazione di qualificazione);
- di non essere iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011;
Oppure (evidenziare la parte che interessa):
- che il concorrente è iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010)



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Formia con apposita deliberazione di G.C. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di conoscere, accettare e sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità adottato dal Comune di Formia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 25.09.2020, pena la risoluzione del contratto;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
(oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, dell'entità e modalità delle lavorazioni e delle attrezzature che è tenuta a fornire ai propri dipendenti;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: che l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa); l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio "per occupazione di un numero di disabili inferiore a 15"), pena l'esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall'art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini

dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247/2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell'eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
- l'inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte, dei contributi sociali o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all'interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà la fornitura oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
- di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
- Ovvero in alternativa:
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di indicare, ai sensi dell'articolo 76, commi 5 e 6, del D.lgs. n.50/2016: il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;
- di indicare ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; Cassa Edile: codice ditta, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- di accettare di iniziare il servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, non trovando applicazione lo stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, sub lett. b), del D. Lgs. n.50/2016;
- di non aver nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l'aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- di avere tenuto conto nell'offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia d'appalto;
- di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- di conoscere e di accettare la clausola espressa nell'art.88, comma 4 bis, del D.lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e segg. del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n.101/2018 di recepimento del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1.B) Dichiarazione attestante che a carico della società, della cooperativa e/o loro consorzi:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D. Lgs. n.50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

1.C) Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in registro equipollente, dalla quale risulti:

1. il numero di iscrizione nel registro dal quale deve risultare che l'operatore economico "è attivo" nel settore oggetto dell'appalto;
2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);
3. la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, dei luoghi e delle date di nascita, della percentuale delle quote o azioni di proprietà.

Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, pena l'esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

1.D) Dichiarazione resa con le modalità di cui al precedente punto 1.A, sempre a pena di esclusione relativa:

- a) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444_c.p.p per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016) nei confronti dell'operatore economico, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;
- d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;

oppure:

- che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

- che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed al comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) ed l) del Codice appalti devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice ovvero dal titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore

tecnico ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e/o consorzi (Modello B).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito a procedura negoziata, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell'incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima **(Modello B)**.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 2 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) ed l), dovrà, a pena di esclusione, essere resa personalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d'azienda, dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito alla presente procedura negoziata.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione **(Modello B bis)**.

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentate dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (parte III, sezione A, del DGUE) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del DGUE (Parte III^A, Sezione D) di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011.

Si precisa che:

a) le attestazioni di cui ai punti 1.A), 1.B), 1.C), 1.D), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) le attestazioni di cui 1.A), 1.B), 1.C), 1.D), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

1.E) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti (Modello C):

Scrittura privata autenticata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs n. 50/2016 dalla quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'impresa capogruppo da parte delle imprese riunite (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo);

- l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al capoverso precedente al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;

- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mancanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;

- le quote percentuali di partecipazione, le quote di esecuzione dei lavori che saranno effettuate dai singoli concorrenti.

Si sottolinea che:

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione

appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (*comma 2, art.92, DPR 207/2010*)

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (*comma 3, art.92, DPR 207/2010*).
- I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45, comma 5, D.lgs. 18/04/2016 n.50).

L'impresa capogruppo dovrà altresì presentare, per sé e per ognuna delle imprese associate, tutte le documentazioni di cui alla presente lettera di invito. Alle associazioni temporanee di imprese ed ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 92, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

1.F) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

▶ a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e l'indicazione delle lavorazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

▶ a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'indicazione delle lavorazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il consorzio ordinario o il GEIE; In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tali atti sono già stati stipulati, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

1.G) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:

scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

1.H) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l'avvalimento (art. 89 del D.lgs. 50/2016): Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi degli omologhi requisiti di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega a pena di esclusione:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria in conformità al modello E allegato alla presente lettera di invito;

b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dell'impresa ausiliaria, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e la sussistenza delle condizioni analiticamente riportate nel modello F (dichiarazione del concorrente ausiliario in avvalimento) e G (dichiarazione sostitutiva del certificato camerale) di autocertificazione allegati alla presente lettera di invito;

- attesta il possesso dell'iscrizione SOA per categoria congruente con l'oggetto del presente affidamento;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (*trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara*). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (*Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015*) ed ancora "quando oggetto dell'avvalimento è l'attestazione SOA di cui il concorrente risulta essere privo, occorre ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione (Consiglio di Stato n. 852 del 23.02.2017).

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il possesso della certificazione di qualità non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

obbligatori di esclusione assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 1 del Codice).

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici delle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione a concordato previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'ANAC può altresì subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. In questi casi previsti dall'art. 110 commi 4 e 6 del Codice, gli operatori economici dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac il modello A ed E (o il DGUE) per il concorrente e il Modello F per l'operatore economico ausiliario debitamente compilato e sottoscritto (o il DGUE recante le informazioni richieste dalle Parti II^a, III^a, IV^a - escluse Sezioni B e C - e VI^a per quest'ultimo) nonché il contratto di avvalimento.

1.I) limitatamente ai consorzi stabili:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti 1.A), 1.B), 1.C), 1.D), precedenti.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi

d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

1.L) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002 n.220); ai sensi dell'articolo 47, del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 94 del D.P.R. N. 207/2010, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera 1.I)

2) Dichiarazione di possesso dei requisiti capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa:

1. Ai sensi dell'art.84 del Codice e 61 del Regolamento (D.P.R. n.207/2010) **Certificato di attestazione S.O.A.** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) per categoria e classifica corrispondente a quelle richieste al punto 3 delle premesse alla presente lettera di invito a procedura negoziata (categoria OG1, class. III). Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) rilasciate da società di attestazione regolarmente autorizzate, in corso di validità per categorie e classifiche corrispondenti a quella richiesta al punto 3 delle premesse alla presente lettera di invito a procedura negoziata.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nelle premesse alla presente lettera di invito a procedura negoziata.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto senza soluzione di continuità. L'impresa che abbia richiesto nei termini la verifica del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo la scadenza anche se la verifica si sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica stessa. In tale caso l'impresa deve documentare, a pena di esclusione, la richiesta di verifica nei termini, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara. (cfr. Cons. Stato, sez. V n.974/2013 e n.3397/2013). I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento (D.P.R. N.207/2010).

2. Ai sensi dell'art.87 del Codice, dichiarazione di possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

Laddove il concorrente non voglia produrre la Modulistica allegata alla presente lettera di invito, ed in particolare i Modelli A, C, E, F, G, dovrà provvedere a compilare:

1. il DGUE scaricabile dalla piattaforma:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In particolare in caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alle sezioni Sez. A-B-C-D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis; c-ter, c-quater; f-bis e f-ter del Codice

–Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

1. Documentazione integrativa di cui al Modello D allegato alla presente lettera di invito.

3) Non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell' Legge n.120/2020 di conversione in legge del D.L. n.76/2020 del cosiddetto Decreto Semplificazioni”;

4) Indicazione delle prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice in conformità alle previsioni contenute al punto 14 delle premesse alla presente lettera di invito.

5) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 rilasciato agli operatori economici dall'ANAC. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore e dell'impresa cooptata. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

6) Dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto esecutivo di cui al Modello H firmata digitalmente per accettazione da parte legale rappresentante di ciascun soggetto concorrente;

7) Non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC., per l'importo pari ad € 80,00 ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” convertito in legge n.77/2020.

8) Modello F23 attestante l'avvenuto pagamento del bollo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Formia; CF: 81000270595);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TJK);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n. _____”).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta dei documenti (“A”) copia Informatica del modello F24. La comprova del pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta dei documenti (“A”).

9) La dichiarazione di conto dedicato con indicazione analitica dei soggetti legittimati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) ad agire sul/i conto/i corrente/i indicati (modello I);

10) Attestazione di sopralluogo.



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

La parte denominata: "OFFERTA ECONOMICA" L'offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e predisposta secondo il modello offerta generato dalla piattaforma, dovrà contenere, a pena di esclusione, in particolare i seguenti elementi:

dovrà contenere

- ribasso percentuale globale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dell'importo stimato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- la stima dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di discordanza nell'indicazione del ribasso tra le cifre e le lettere prevale l'indicazione in lettere.

Il ribasso è indicato con non più di due (2) cifre decimali dopo la virgola. Nel caso vengano espresse n.3 o più cifre decimali dopo la virgola, si procederà con arrotondamento alla seconda della terza ed ulteriori.

La mancata indicazione del ribasso offerto o della stima dei costi della sicurezza o della stima dei propri costi della manodopera di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la *par condicio* della concorrenza.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Sono considerate nulle anche le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve. Non sono, altresì, ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato, ovvero trasmesse con modalità diversa da quella consentita dalla piattaforma informatica utilizzata per la gestione della procedura di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica.

Gli operatori economici invitati alla presente procedura devono necessariamente accettare l'invito pervenuto tramite PEC e procedere con l'accettazione e la conseguente registrazione del proprio profilo in piattaforma, seguendo le istruzioni previste dal Disciplinare telematico (allegato M).

Le istruzioni per la presentazione della richiesta di partecipazione sono riportate sul Disciplinare telematico

La redazione della richiesta di partecipazione dovrà avvenire seguendo le fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, deve essere presentata in lingua italiana, in files pdf e firmata digitalmente con estensione .p7m.

Resta, altresì, fermo che l'invio della richiesta di partecipazione deve avvenire entro la scadenza perentoria di seguito indicata e che restano ad esclusivo rischio dell'operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell'inviare l'offerta nei termini stabiliti nella presente lettera di invito.

FASI DELLA PROCEDURA: Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno e orario indicati sulla piattaforma del Net4market ovvero alle

ore 12:00	del giorno	16/10/2020
-----------	------------	------------

L'apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario sotto indicati attraverso la procedura telematica presente sulla piattaforma Net4Market ovvero alle

ore 09:00	del giorno	20/10/2020
-----------	------------	------------

La gara sarà interamente condotta in modalità telematica. Sulla piattaforma Net4market saranno visibili agli operatori economici invitati soltanto i dati di apertura della seduta (se aperta in seduta pubblica), ovvero il nome dell'utente e l'ora esatta in cui è avvenuta l'apertura. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.formia.it nella sezione amministrazione trasparente e sul portale della piattaforma Net4market.

Il Seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

A. Verifica della documentazione amministrativa

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procede:

- 1) nella prima seduta pubblica, a verificare e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
- 2) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17 delle premesse alla presente lettera di invito a procedura negoziata, ove necessario;
- 3) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- 4) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e 76 comma 2 bis del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (modulistica, DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

B. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta B

Il seggio di gara procede all'apertura delle "Offerte economiche", dando lettura dei ribassi offerti. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Si procederà all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2 bis del Codice, a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2), oppure inferiore a 15 (art. 97, comma 2 – bis).

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del Codice).



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica dalla gara in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 ovvero in presenza dei presupposti di cui al comma 8, ultimo periodo del medesimo articolo come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge n.120/2020 di conversione in legge del D.L. n.76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni".

Nell'ipotesi in cui tra le offerte da accantonare, fossero presenti più offerte di uguale valore, si accantoneranno tutte le offerte identiche sia quando esse si collocano a cavallo delle ali che quando sono all'interno delle ali stesse, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato in seduta Plenaria con sentenza n.5 del 19.09.2017 (cosiddetta teoria del "blocco unitario"). Si precisa che in quest'ultimo caso saranno qualificare come identiche due offerte aventi uguali gli ultimi due decimali.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nell'eventualità del sorteggio tra ditte che abbiano presentato uguale offerta economica la procedura di aggiudicazione verrà sospesa e si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924, presso la sede comunale alle h. 11.00 del secondo giorno successivo a quello fissato nella presente lettera di invito per l'apertura dell'offerta economica, con preventivo avviso ai concorrenti a mezzo comunicazione su portale della piattaforma Net4market.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

C. Verifica di anomalia delle offerte

Il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento dei lavori proponente che può procedere alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice, della prima migliore offerta anormalmente bassa avvalendosi degli uffici tecnici della stazione appaltante ovvero del seggio di gara. Le giustificazioni presentate dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

D. Controllo dei requisiti di idoneità e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo al migliore offerente:

successivamente il seggio di gara:

a) procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito relativamente al possesso dei requisiti generali nonché di quelli economici e finanziari e tecnico professionali;

b) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dal migliore offerente in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016):

- in ordine alla dimostrazione del requisito di iscrizione: al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- in ordine alla dimostrazione del requisito del possesso dell'iscrizione SOA e della certificazione di qualità aziendale la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti a mezzo il portale dell'ANAC.

E. Aggiudicazione definitiva:

la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica, proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

F. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

a. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b. a prestare una cauzione definitiva il cui ammontare deve essere corrispondente al 10% del valore del contratto incrementata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia ha durata pari a quella dell'affidamento. Tale cauzione potrà essere costituita nelle stesse forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari secondo lo schema tipo previsto da ultimo dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico attività produttive del 19 gennaio 2018, n.3 dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 3 - Lavori Pubblici

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Comune ha facoltà di procedere ad escussione sulla cauzione, nei casi di inadempimento contrattuale previsti dal capitolato speciale di appalto.

c. a stipulare o deve essere dotata di idonea polizza per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed impianti (massimale di € 1.500.000,00) e per le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (massimale con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro).

d. trasmettere una dichiarazione cumulativa attestante:

- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D.lgs. n. 81/2008.

d. trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto secondo i contenuti minimi precisati dall'allegato XV, punto 3 del D.lgs. n. 81/2008;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'inizio dei lavori dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione nei modi previsti dalla presente lettera di invito, dal capitolato, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011;

RISERVA DELL' AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE: Le offerte non vincolano l'Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: In caso di controversie il foro competente è quello di Cassino.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina;

Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it;

Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;

Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato:

- entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione;
- entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del provvedimento di esclusione;
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 della D.lgs. 104 del 2010).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Come previsto dal D.lgs. n. 196/03 e dalla D. Lgs n.101/2018 di recepimento del Regolamento europeo n.679/2016 "sulla protezione dei dati personali" in vigore a far data dal 25.05.2018, tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Comune di Formia e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa.

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016: Ing. Sara Palmigiani;

indirizzo mail: spalmigiani@comune.formia.it;

pec: lavori_pubblici@pec.cittadiformia.it;

Tel. Dir. 0771.778353 - 0771.778332 (Sig.ra Francesca Simeone)

Per informazioni in merito alla documentazione progettuale: rivolgersi al RUP.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito si rinvia al capitolato speciale d'appalto ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'A.N.A.C. attualmente emanate e vigenti ed in ogni altra normativa regolante la materia.

Formia, li 01.10.2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sara Palmigiani



Il Dirigente del Settore 3
Ing. Antonio Fracassa
F.TO SULL'ORIGINALE